



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF028

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	DICHIARAZIONE IVA 2015 – CONTABILITÀ PRESSO TERZI
RIFERIMENTI	DPR N. 100 DEL 23/03/1998; ISTRUZIONI MODELLO IVA 2017
CIRCOLARE DEL	14/02/2017

Sintesi: la "Contabilità presso terzi", ammessa per i soli contribuenti mensili che abbiano affidato a terzi (commercialista, associazione di categoria, ecc.) la tenuta della propria contabilità:

- consente di effettuare il calcolo della liquidazione periodica dell'IVA con riferimento all'imposta esigibile e detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel secondo mese precedente.
- senza comportare un differimento dei termini di registrazione, né dell'esigibilità dell'imposta.

Ciò comporta l'insorgere di un conguaglio in dichiarazione Iva, la quale che esclude le operazioni effettuate a dicembre dell'anno precedente (2015) e include quelle di dicembre dell'anno in corso (2016).

Il DPR 100/98 ha previsto una particolare modalità di liquidazione dell'Iva, finalizzata ad agevolare la tenuta della contabilità per il **"contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità"**.

SOGGETTI INTERESSATI

La norma interessa:

- ➔ il solo il **contribuente** (impresa o professionista) **che effettua il versamento IVA mensile**
- ➔ che **affida a terzi la tenuta della contabilità** per l'elaborazione dei dati.

OPZIONE

La scelta di tale criterio di liquidazione Iva:

- dipende dal **comportamento concludente** del contribuente (Dpr 442/97) il quale dimostra:
 - di aver affidato a terzi la contabilità
 - di determinare l'imposta sulla base delle **risultanze del 2° mese precedente**
- la scelta andrà **confermata mediante opzione esercitata nel quadro VO** della dichiarazione annuale Iva riferita all'annualità in cui si inizia la particolare procedura di liquidazione
- non è prevista alcuna comunicazione** in sede di apertura della P. Iva (**mod. AA/7 e AA/9**).

VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI
(art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)

Opzione

1 ☐


Revoca

2 ☐

Mancata compilazione del quadro VO: è comminata la **sanzione formale di € 250**, rimanendo valida l'opzione esercitata col comportamento concludente.

Durata dell'opzione: l'opzione:

- può essere esercitata solo a partire dall'inizio dell'anno (o dell'avvio dell'attività)
- ha una durata minima di 1 anno
- si rinnova per ciascun anno successivo fino a revoca.



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

LIQUIDAZIONI DELL'IVA E SALDO ANNUALE

Il contribuente deve tenere in considerazione le **diverse modalità di determinazione**:

- delle **liquidazioni periodiche Iva** (determinate col differimento di 1 mese)
- del **saldo annuale Iva** (determinato in modo ordinario).

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Il contribuente **determina l'IVA a debito a o credito del mese** in base alla **differenza tra**:

- l'Iva divenuta **esigibile nel 2° mese precedente** (come da operazioni effettuate - e pertanto obbligatoriamente annotate in relazione al medesimo periodo - sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi)
- e l'Iva divenuta **detraibile nel 2° mese precedente** (annotata nel registro degli acquisti).

In sostanza si deve fare riferimento ai dati debitori e creditori del **2° mese antecedente a quello in cui scade il versamento del tributo**.

Esempio: in relazione alle operazioni riferite agli ultimi mesi del 2016 si avrà che:

- ⇒ **16 dicembre 2016 - liquidazione di novembre 2016:** si versa il debito Iva di novembre 2016 (cod. trib. 6011 - anno 2016) calcolato sulla base delle operazioni effettuate nel mese di ottobre 2016
- ⇒ **16 gennaio 2017 - liquidazione di dicembre 2016:** si versa il debito Iva di dicembre 2016 (cod. trib. 6012 - anno 2016) calcolato sulla base delle operazioni effettuate nel mese di novembre 2016
- ⇒ **16 febbraio 2017 - liquidazione di gennaio 2017:** si versa il debito Iva di gennaio 2017 (cod. trib. 6001 - anno 2017) calcolato sulla base delle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2016

SALDO ANNUALE IVA

Il saldo annuale Iva, al contrario delle liquidazioni periodiche:

- va determinato in modo ordinario
- sulla scorta delle **operazioni effettuate da gennaio a dicembre del periodo di riferimento**.

Esempio: proseguendo nell'esempio precedente si avrà che:

- ⇒ **16 marzo 2017:** si versa:
 - **liquidazione di febbraio 2017:** il debito Iva di febbraio 2017 (cod. trib. 6002 - anno 2017) calcolato sulla base delle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2017
 - **saldo Iva 2016:** l'eventuale saldo Iva a debito 2016 determinato sulla base delle **operazioni effettuate da gennaio 2016 a dicembre 2016**, anche rateizzando fino a novembre 2017 (o "portandolo" in Unico con la maggiorazione dello 0,4% ed in tale sede versato o rateizzato).


CONGUAGLIO: ciò comporta che si proceda necessariamente ad un conguaglio in quanto le operazioni effettuate:

- a **dicembre 2015:** risultano **escluse dalla dichiarazione** annuale ma risultano **incluse nelle liquidazioni** (quella di gennaio 2016)
- **da gennaio a novembre 2016:** risultano **riepilogate sia in una liquidazione periodica che all'interno della dichiarazione** annuale
- a **dicembre 2016:** risultano **incluse nella dichiarazione** annuale ma **escluse nelle liquidazioni** periodiche (rientrano infatti in quelle del 2017).



N.B.: ciò implica che, a differenza dei contribuenti ordinari ed i quali le operazioni effettuate nell'anno risultano tutte all'interno delle relative liquidazioni periodiche, per i contribuenti in contabilità presso terzi la dichiarazione annuale sarà influenzata dalle operazioni:

- **di dicembre 2015:** che non determinano più l'imposta a consuntivo (le relative operazioni sono escluse da VE e VF), ma partecipano nel VL29 in quanto hanno originato un versamento
- **di dicembre 2016:** che partecipano a determinare l'imposta a saldo (le relative operazioni sono incluse nei quadri VE e VF) ma non hanno partecipato ai versamenti indicati nel quadro VL
- restando le **operazioni effettuate negli altri mesi del tutto indifferenti** nel generale il conguaglio.



Nota: nell'ipotesi in cui tutti i versamenti periodici siano stati ordinariamente eseguiti, la **dichiarazione "a conguaglio"** risulterà complessivamente:

- **a credito:** se la liquidazione di **dicembre 2015 ha comportato un debito Iva superiore alla liquidazione di dicembre 2016;** in tal caso infatti si è versato (a gennaio 2017) un importo superiore al debito che si genera nei quadri VE e VF in relazione alle operazioni di dicembre 2016
- **a debito:** in caso contrario.

Esempio 1

CONGUAGLIO ANNUALE IVA

Si supponga che per semplicità le operazioni attive effettuate nei mesi da dicembre 2015 a dicembre 2016 siano crescenti a parità di operazioni passive, attribuendo un debito (Iva a debito meno Iva a credito) che siaggiora di € 1.000 ogni mese:

- operazioni di dicembre 2015: Iva debito €. 10.000 - Iva detraibile €. 1.000 = liquidazione a debito di €. 9.000 (liquidata a gennaio 2016 e versata a febbraio 2016 - 6001 anno 2016)
- operazioni di gennaio 2016: Iva debito €. 11.000 - Iva detraibile €. 1.000 = liquidazione a debito di €. 10.000 (liquidata a febbraio 2016 e versata a marzo 2016 - 6002 anno 2016)
- e così via.

In tale situazione si genera a conguaglio un debito annuale:

- di €. 12.000 (dato da €. 186.000 di Iva A VE meno VF al netto del versato di €. P a VE meno VF al netto del versato di €. 174.000)
- pari alla differenza tra la le liquidazioni Iva di dicembre 2016 (€. 21.000) e dicembre 2016 (€. 9.000)

Tutti i debiti generati nelle liquidazioni da gennaio a novembre 2016 sono stati infatti liquidati nel 2016 e versati in relazione a tale periodo.

Il saldo Iva di € 12.000 andrà versato col cod. 6099 anno 2016 entro il 16 marzo 2017, anche rateizzando fino a novembre 2017; o in alternativa, può essere "portato" in Unico (con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese) ed in tale sede versato (in unica soluzione o rateizzando fino a novembre 2017).

PERIODI DI:	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	IN DICH. IVA
EFFETTUAZ.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		Iva da VE - VF = 186
LIQUIDAZ.		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		dati quadro VH
VERSAM.			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	VL29: 174

Esempio2

DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA

Una Snc presenta la seguente situazione in relazione al periodo d'imposta 2016.

Mese	REGISTRO VENDITE		REGISTRO ACQUISTI	
	Impon.	Iva 22%	Impon.	Iva 22%
12/2015	30.000	6.000	20.000	4.000

Mese	Imponib.	Iva 22%	Imponib.	Iva 22%
01/2016	28.000	6.160	13.000	2.600
02/2016	50.000	11.000	30.000	6.000
03/2016	35.000	7.700	14.500	2.900
04/2016	40.000	8.800	23.000	4.600
05/2016	20.000	4.400	7.000	1.400
06/2016	32.000	7.040	12.500	2.500
07/2016	42.000	9.240	18.500	3.700
08/2016	50.000	11.000	20.000	4.000
09/2016	40.000	8.800	50.000	10.000
10/2016	21.000	4.620	10.500	2.205
11/2016	35.000	7.700	30.000	6.300
12/2016	43.000	9.460	12.500	2.625
TOT.	436.000	95.920	241.500	53.130

Rilevano solo per la Dich. Iva 2017

VH VL29

LIQUIDAZIONE differite			
2016	Trib.	Deb./cred.	Versam.
VH1	6001	2.200	2.200
VH2	6002	3.300	3.300
VH3	6003	4.400	4.400
VH4	6004	4.510	4.510
VH5	6005	3.740	3.740
VH6	6006	2.860	2.860
VH7	6007	4.290	4.290
VH8	6008	5.170	5.170
VH9	6009	6.600	6.600
VH10	6010	-2.200	-
VH11	6011	110	110
VH12	6012	1.100	1.100
TOT.			38.280
2017			
VH1	6001	6.710	

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA:

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)	95.920,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		53.130,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	42.790,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*)		,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		,00
		Gruppo IVA (*)	

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui riacquiti da società di gestione del risparmio ²	,00	,00
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²	,00	38.280,00
di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²	,00	
di cui sospesi per eventi eccezionali ³	,00	
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
IV A DEBITO		
VL32 [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	4.510,00	
IV A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		,00

INGRESSO E FUORIUSCITA DAL REGIME POSTICIPATO

Si devono porre dell'attenzione per la determinazione delle liquidazioni Iva in sede di:

- ➔ **prima applicazione del regime** di contabilità presso terzi in seguito all'opzione
- ➔ **di fuoriuscita da tale regime** particolare di liquidazione.

LIQUIDAZIONE ALL'INGRESSO NEL REGIME POSTICIPATO

In relazione ai contribuenti che intendono optare per la liquidazione posticipata e si accingono ad eseguire per la prima volta la liquidazione, occorre differenziare i seguenti casi.

1) Soggetti che iniziano l'attività - Soggetti trimestrali l'anno precedente fuoriusciti causa il supero del volume d'affari

In relazione alla liquidazione:

- del mese di gennaio** (o del mese nel quale si è aperta la partita Iva): deve liquidare l'Iva sulla base delle operazioni annotate in detto mese (dunque si comporta in modo ordinario)
- dei mesi successivi** (cioè a partire dal mese di febbraio o dal mese successivo a quello nel quale si è aperta la partita Iva): **inizierà a fare riferimento alle operazioni registrate nel 2° mese precedente** (dunque ripete la liquidazione sulle operazioni annotate nel mese di gennaio).



ISTRUZIONI DELLA DICHIARAZIONE IVA

"Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione da parte di un soggetto che nell'anno precedente ha eseguito le liquidazioni periodiche trimestralmente e che nell'anno successivo è diventato mensile, per effetto del superamento del limite di volume d'affari di cui all'art. 7 del D.P.R. 542 del 1999, analogamente ai soggetti che iniziano l'attività dal 1° gennaio, la prima liquidazione relativa al mese di gennaio deve essere eseguita sulla base dell'imposta divenuta esigibile in detto mese. Invece, a partire dalla liquidazione relativa al mese di febbraio, dovrà essere applicato il particolare metodo di liquidazione basato sul computo dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (cioè, nell'esempio, quella relativa al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno."

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempio3

CONTRIBUENTE CHE APRE LA PARTITA IVA

Si riprenda l'Esempio1 precedente e si supponga ora che il contribuente apra la partita Iva il 20/01/2016, optando contestualmente per il regime mensile posticipato.

In relazione alla liquidazione del mese di:

- **gennaio 2016:** liquida l'IVA sulla scorta delle operazioni annotate a gennaio 2016: €. 10.000; versa l'importo al 16/02/2017 (cod. 6001 anno 2017)
- **febbraio 2017:** ripete la medesima liquidazione di gennaio; esegue pertanto il versamento del medesimo importo (€. 10.000) entro il 16/03/2017 (cod. 6002 anno 2017)
- **marzo 2017:** liquida l'Iva sulla base delle operazioni annotate a febbraio 2017; versa il saldo a debito di €. 11.000 entro il 16/04/2017 (cod. 6003 anno 2017)
- e così via.

PERIODI DI:	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	IN DICH. IVA
EFFETTUAZ.		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		Iva da VE - VF = 186
LIQUIDAZ.		10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		dati quadro VH
VERSAM.			10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	VL29: 175



Prima liquidazione a credito: se la prima liquidazione effettuata (nell'esempio relativa a gennaio) risulta a credito, anche per la liquidazione successiva (febbraio) risulterà un credito di un pari importo (al 16 marzo 2017 nulla si dovrà versare), duplicando un credito Iva da riportare nella liquidazione di marzo (e ciò anche se di fatto le operazioni attive abbiano superato in tale mese quelle passive).

2) Altri casi (soggetti che erano già in attività con periodicità mensile oppure trimestrale che vi fuoriescono per facoltà)

Iniziano adottando da subito i criteri propri del regime (v. Esempio1) e dunque la liquidazione:

- del mese di gennaio:** andrà eseguita sulla scorta delle operazioni annotate a dicembre dell'anno precedente
- e così via per i mesi successivi.



Nota: in sostanza tali contribuenti operano come se già nell'anno precedente fossero stati nel regime mensile posticipato.

Trimestrali che fuoriescono non per obbligo: in tal caso la prima liquidazione di gennaio:

- occorrerà liquidare extracontabilmente il mese di dicembre dell'anno precedente (diventerà il debito/credito Iva nella liquidazione di gennaio)
- non avendo l'Agenzia mai chiarito se si possa procedere ad un calcolo forfettario (come ad esempio avviene per il versamento dell'acconto Iva, dove il debito trimestrale viene diviso per 3).

SOGGETTO CHE REVOCA L'OPZIONE

Nel caso di revoca della liquidazione posticipata, non si pongono particolari problemi in quanto **fin dalla liquidazione di gennaio** dell'anno in cui esercita la revoca si applicheranno i criteri ordinari:

- ⇒ la liquidazione di gennaio sarà riferita alle operazioni registrate a gennaio
- ⇒ la liquidazione di febbraio sarà riferita alle operazioni registrate a febbraio

e così via.

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Dicembre dell'anno precedente: in tale situazione le operazioni annotate nel mese di dicembre:

- non rientreranno più in alcuna liquidazione Iva
- tuttavia rientreranno all'interno della dichiarazione annuale Iva.

LA CONVENIENZA ALLA REGISTRAZIONE "POSTICIPATA"

Il Centro di Elaborazioni che gestisce la contabilità del contribuente ha un maggiore tempo per:

- ricevere i documenti contabili
- effettuare le registrazioni.

Tale regime risulta utile per la gestione contabili di quella impresa mensile che:

- ha l'abitudine di portare i documenti nei primi giorni del mese in cui si effettua la liquidazione
- ha un numero rilevante di fatture da registrare.

ASPETTI CONTABILI - IL SALDO IVA

Dal punto di vista contabile occorre considerare:

a) che il saldo del conto "Erario c/Iva" durante l'anno differisce dalle liquidazioni Iva



Nota: i conti "Iva a credito" e "Iva a debito" accolgono infatti le operazioni effettuate nel mese precedente, mentre la liquidazione Iva fa riferimento alla liquidazione del secondo periodo precedente e dunque, in sede di eventuale controllo contabile, occorre procedere alla riconciliazione del conto.

b) il saldo del conto al 31/12, tuttavia, dovrà tornare con il debito/credito della dichiarazione annuale, proprio in virtù del conguaglio che si procede effettuare in dichiarazione.

ISTRUZIONI DEL MOD. IVA 2017

Anno 2016	Codice Tributo versamento	Scadenza versamento	Base di riferimento
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2015; in caso di inizio attività gennaio 2016
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2016
VH3	6003	16 aprile	febbraio 2016
VH4	6004	16 maggio	marzo 2016
VH5	6005	16 giugno	aprile 2016
VH6	6006	16 luglio	maggio 2016
VH7	6007	16 agosto	giugno 2016
VH8	6008	16 settembre	luglio 2016
VH9	6009	16 ottobre	agosto 2016
VH10	6010	16 novembre	settembre 2016
VH11	6011	16 dicembre	ottobre 2016
VH12	6012	16 gennaio	novembre 2016
Anno 2017	Codice Tributo versamento	Scadenza versamento	Base di riferimento
VH1	6001	16 febbraio	dicembre 2016
VH2	6002	16 marzo	gennaio 2017

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it